

# **Registro telematico dei gas fluorurati ad effetto serra**

## **Cosa sono gli F-Gas**

I gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come F-Gas, sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni e la maggior parte di loro contribuiscono al riscaldamento globale. Si tratta in particolare di HFC (idrofluorocarburi), PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo).

## **Cos'è il Registro F-GAS**

Il Registro nazionale F-Gas rende accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle persone e alle imprese certificate per operare con i gas fluorurati. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i [certificati e le attestazioni](#) che comprovano competenze e conoscenze in materia. È istituita anche una [Banca dati](#) per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

## **Chi deve iscriversi**

### **Persone fisiche che hanno l'obbligo di certificazione e svolgono attività di:**

- controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-Gas;
- installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento e recupero su commutatori elettrici contenenti F-Gas;
- recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

### **Imprese che hanno l'obbligo di certificazione e svolgono le seguenti attività:**

- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti F-Gas, apparecchiature di protezione antincendio contenenti F-Gas.

---

## **Persone che hanno l'obbligo di attestazione e svolgono le seguenti attività:**

- recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE.

## **Persone fisiche e Imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro F-GAS:**

- persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico contenenti F-Gas.

## **Imprese che svolgono attività di:**

- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti F-Gas o di recupero di F-Gas da dette apparecchiature;
- recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-Gas;
- controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico.

## **Esenzioni**

- Persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente.
- Persone fisiche addette al recupero di F-Gas dalle apparecchiature, di cui al D.lgs. n. 49 del 2014, la cui carica F-Gas è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente negli impianti autorizzati, in conformità all'articolo 20 dello stesso decreto, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n.842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e

---

dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

## Deroga

**Due anni** di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono F-Gas a condizione che:

- siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante;
- svolgano l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

**Un anno** di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-Gas, di recupero di F-Gas dai commutatori ad alta tensione, di recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature che li contengono, a condizione che:

- siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione;
- svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

**Un anno** di deroga dall'obbligo di attestazione per le persone che svolgono attività di recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, a condizione che:

- siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione;
- svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

Le persone fisiche interessate presentano per via telematica apposita domanda. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.

## Come iscriversi

Le persone e le imprese devono iscriversi esclusivamente per via telematica prima di iniziare l'attività al sito <https://www.fgas.it/>

---

## **Variazione**

Le variazioni all'iscrizione avvengono per via telematica con modalità analoghe a quelle dell'iscrizione. L'imposta dovuta per persone e imprese è pari a 9,00 euro di diritto di segreteria e 16,00 euro di imposta di bollo da versare secondo le modalità indicate per l'iscrizione.

## **Sanzioni**

È possibile trovare informazioni sulle sanzioni sul sito [EcoCamere Registro F-GAS](#).

## **Assistenza e informazioni**

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione, sui soggetti obbligati e risposte ai quesiti più frequenti consultare il sito <https://www.ecocamere.it/adempimenti/registrofgas>

Per invio di quesiti [info@fgas.it](mailto:info@fgas.it)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Lun 26 Feb, 2024

---

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 3 (3 votes)

Rate